



**AZIENDA U.S.L.
PESCARA**

Il giorno 4 APR. 2016 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Armando Mancini, nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 119 del 29 febbraio 2016 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento

N. 325

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la Videosorveglianza e il Video controllo.
Revoca della Delibera n. 1622 del 16.12.2011.

IL DIRETTORE GENERALE

- Letta e condivisa l'allegata relazione del Direttore U.O.C. "Affari Generali e Legali", e del Titolare della Posizione Organizzativa "Privacy e Trasparenza", che illustra le motivazioni di fatto e di diritto a fondamento del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- Visto il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 415, 416 e 417 bis c.p.c.;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto l'Atto Aziendale;
- Visto il Regolamento Aziendale per la gestione del contenzioso;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di revocare il Regolamento sulla videosorveglianza adottato con atto deliberativo n. 1622 del 16 dicembre 2011;
2. di approvare l'allegato Regolamento per la Videosorveglianza e il Video controllo, (la cui scheda tecnica e le relative mappe sono agli atti dell'Ufficio del Responsabile interno per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza), redatto in applicazione del Provvedimento in materia di video sorveglianza dell' 8 aprile 2010, adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, che sostituisce il Provvedimento del 29.4.2004;
3. di demandare al Responsabile per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza, Ing. Luigi Lauriola, il compito di: a) supervisione e garanzia della corretta applicazione del Regolamento oltre che della relativa normativa di settore; b) garanzia circa la corretta applicazione della normativa da parte delle Ditte aggiudicatrici della gara di appalto, richiamate per esteso al successivo punto 4.; c) provvedere, anche in maniera proattiva, alla predisposizione degli atti necessari ai fini degli adempimenti richiesti dal Provvedimento dell' 8 aprile 2010, in materia di video sorveglianza; d) relazionare, (in merito ai precedenti punti a), b) e c), annualmente e, comunque, ogni volta si renda necessario), al Titolare del trattamento, in particolare, comunicandogli, anche, le misure di sicurezza adottate ed ogni ulteriore esigenza di attivazione di impianti di video sorveglianza, video controllo/videocitofono;
4. di demandare all'Ufficio Privacy il compito di diffondere il Regolamento attraverso la sua pubblicazione sul sito aziendale, oltre che trasmetterlo ai Responsabili interni del trattamento dei dati personali; nonché alla R.T.I. FASTWEB S.p.a./AFA SYSTEMS Srl, incaricata della gestione della manutenzione dell'impianto, ed alla società AQUILA S.r.l., incaricata del controllo delle immagini;
5. di integrare, con il presente atto, l'annuale Documento di Valutazione dei Rischi recepito con atto deliberativo n. 375 del 26 marzo 2015, attualmente in fase di revisione;
6. di dare atto che i trattamenti effettuati dall'ASL di Pescara mediante i sistemi di cui al sopra riportato punto 2 non rientrano tra quelli oggetto di notifica, così come disposto al punto 6) lett. e), dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento del 31.3.2004, recante "Provvedimenti relativi ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione";
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line della Asl di Pescara, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
8. di conferire al presente provvedimento, per ragioni di urgenza, la clausola di immediata esecutività.

Il Direttore dell'U.O.C. "Affari Generali e Legali", Dott.ssa Francesca Rancitelli e il Titolare della Posizione Organizzativa denominata "Privacy e Trasparenza", Dott. Giovanni Modesti, formulano la seguente proposta:

Premesso che:

1. la ASL di Pescara è stata ripetutamente oggetto di atti vandalici che hanno cagionato danni, anche di rilevante entità, a locali ed apparecchiature con la conseguenza che si è venuto a creare tra il personale dipendente e l'utenza un clima di comprensibile preoccupazione, anche per la incolumità degli individui oltre che per la tutela degli ambienti, delle apparecchiature e per la sicurezza nella conservazione dei dati personali, ivi trattati;
2. il Garante per la protezione dei dati personali, in data 29 aprile 2004 licenziò il Provvedimento in materia di video sorveglianza;
3. la ASL di Pescara, nel recepire il Provvedimento di cui al precedente punto 2, adottò un proprio Regolamento interno in materia di video sorveglianza con delibera n. 1897 del 29 dicembre 2004;
4. il Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010 ha licenziato il Provvedimento in materia di video sorveglianza, stabilendo che il trattamento dei dati personali attraverso l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature di video sorveglianza è connesso sia all'assistenza e cura dei pazienti ricoverati – in linea con le finalità istituzionali proprie degli organismi sanitari pubblici – sia al doveroso controllo di sicurezza interno alla struttura e, comunque, nelle zone di proprietà dell'ASL stessa;
5. detto Provvedimento sostituisce quello del 29 aprile 2004 rendendo, pertanto, necessario da parte della ASL di Pescara procedere alla adozione di un nuovo regolamento interno in tale materia;
6. la ASL di Pescara con atto deliberativo n. 1622 del 16 dicembre 2011 deliberò la "Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, ai fini della sicurezza, tutela degli accessi e monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati nei reparti ove presenti tali impianti";
7. la ASL di Pescara, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ha, successivamente, nominato l'Ing. Luigi Lauriola in qualità di Responsabile interno per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza, giusta nota prot. n. 532 del 02.04.2013, in sostituzione di precedente funzionario collocato in quiescenza;

Attesa:

1. la necessità di provvedere alla stesura di un nuovo Regolamento aziendale per la videosorveglianza, che sia conforme, oltre che, alle prescrizioni regolamentari anche alle prescrizioni che il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso negli ultimi anni;

Visti:

1. la nota informativa inviata a tutte le OO.SS. Sindacali, contenente la bozza del nuovo Regolamento aziendale per la videosorveglianza, in data 12.11.2015, agli atti dell'Ufficio del Responsabile interno per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza;
2. il Verbale di Riunione sindacale del giorno 22.11.2015, firmato dalla delegazione Trattante di Parte Pubblica e dalle rappresentanze sindacali dell'Area Comparto/RSU, per la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno: "3) Approvazione Regolamento Videosorveglianza", che ha approvato all'unanimità il sopra richiamato Regolamento, agli atti dell'Ufficio del Responsabile interno per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza;
3. il Verbale del Collegio Sindacale, n. 33 del 17.12.2015, con il quale suddetto Organismo ha espresso parere favorevole in ordine alle certificazioni di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40 bis del d.lgs. n. 165/200, agli atti dell'Ufficio del Responsabile interno per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza;
4. il Verbale del Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A.), del 9.02.2016, con il quale è stata definitivamente approvata l'ipotesi di accordo sottoscritta dalle OO.SS. di categoria/RSU, nella riunione del 12.11.2015, agli atti dell'Ufficio del Responsabile interno per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza;
5. la nota Prot. n. 502 del 11.02.2016, a firma del Presidente Delegazione Trattante di parte Pubblica, trasmessa all'ARAN, recante il seguente oggetto: "Trasmissione Accordo Sindacale della Ausl di Pescara "Regolamento Videosorveglianza", agli atti dell'Ufficio del Responsabile interno per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza.

Considerato che il Provvedimento dell' 8 aprile 2010 ha come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, alla identità ed alla protezione dei dati personali e si basa sui seguenti principi:

- **principio di liceità**, secondo il quale il trattamento dei dati attraverso sistemi di video sorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi quali le Aziende sanitarie (svolgimento di funzioni istituzionali);

- **principio di necessità**, in virtù del quale va escluso ogni uso superfluo e vanno evitati eccessi e ridondanze; ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando dati anonimi;
- **principio di proporzionalità**, per il quale gli impianti di video sorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili; la video sorveglianza è, quindi, lecita solo se rispettato il c.d. principio di proporzionalità, sia nella scelta delle apparecchiature di ripresa installate sia nelle varie fasi del trattamento;
- **principio di finalità**, secondo il quale gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi; pertanto, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico. Le finalità così individuate devono essere riportate correttamente nell'informativa.

Visto, lo schema di Regolamento per la Videosorveglianza e il Video controllo redatto dal Referente Aziendale per la Privacy, dott. Giovanni Modesti;

PROPONE

1. di revocare il Regolamento sulla videosorveglianza adottato con atto deliberativo n. 1622 del 16 dicembre 2011;
2. di approvare l'allegato Regolamento per la Videosorveglianza e il Video controllo, (la cui scheda tecnica e le relative mappe sono agli atti dell'Ufficio del Responsabile interno per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza), redatto in applicazione del Provvedimento in materia di video sorveglianza dell' 8 aprile 2010, adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, che sostituisce il Provvedimento del 29.4.2004;
3. di demandare al Responsabile per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza, Ing. Luigi Lauriola, il compito di: a) supervisione e garanzia della corretta applicazione del Regolamento oltre che della relativa normativa di settore; b) garanzia circa la corretta applicazione della normativa da parte delle Ditte aggiudicatrici della gara di appalto, richiamate per esteso al successivo punto 4.; c) provvedere, anche in maniera proattiva, alla predisposizione degli atti necessari ai fini degli adempimenti richiesti dal Provvedimento dell' 8 aprile 2010, in materia di video sorveglianza; d) relazionare, (in merito ai precedenti punti a), b) e c), annualmente e, comunque, ogni volta si renda necessario), al Titolare del trattamento, in particolare, comunicandogli, anche, le misure di sicurezza adottate ed ogni ulteriore esigenza di attivazione di impianti di video sorveglianza, video controllo/videocitofono;
4. di demandare all'Ufficio Privacy il compito di diffondere il Regolamento attraverso la sua pubblicazione sul sito aziendale, oltre che trasmetterlo ai Responsabili interni del trattamento dei dati personali; nonché alla R.T.I. FASTWEB S.p.a./AFA SYSTEMS Srl, incaricata della gestione della manutenzione dell'impianto, ed alla società AQUILA S.r.l., incaricata del controllo delle immagini;
5. di integrare, con il presente atto, l'annuale Documento di Valutazione dei Rischi recepito con atto deliberativo n. 375 del 26 marzo 2015, attualmente in fase di revisione;
6. di dare atto che i trattamenti effettuati dall'ASL di Pescara mediante i sistemi di cui al sopra riportato punto 2 non rientrano tra quelli oggetto di notifica, così come disposto al punto 6) lett. e), dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento del 31.3.2004, recante "Provvedimenti relativi ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione";
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line della Asl di Pescara, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
8. di conferire al presente provvedimento, per ragioni di urgenza, la clausola di immediata esecutività.

Il Titolare P.O.
"Privacy e Trasparenza"
Dott. Giovanni Modesti



Il Direttore U.O.C.
"Affari Generali e Legali"
Dott.ssa Francesca Rancitelli





Regolamento per la Videosorveglianza e il Video controllo.

Indice

Premessa

Titolo I Definizioni

- Art. 1 Definizioni specifiche
Art. 2 Definizioni ex D.Lgs. n. 196/2003.

Titolo II – Composizione e Gestione dell’Impianto

- Art. 3 Composizione dell’impianto
Art. 4 Modalità di gestione

Titolo III Principi e Finalità

- Art 5 Principio di Liceità
Art 6 Principio di Necessità
Art. 7 Principio di Proporzionalità
Art. 8 Principio di Finalità

Titolo IV – Soggetti

- Art . 9 Responsabili
Art. 10 Responsabile esterno
Art. 11 Incaricati

Titolo V – Modalità

- Art. 12 Risoluzione, angolatura e panoramica delle riprese
Art. 13 Informativa
Art. 14 Videosorveglianza senza registrazione (Video controllo)
Art. 15 Videocitofoni
Art. 16 Videosorveglianza con registrazione delle immagini

Titolo VI - Misure di sicurezza e gestione dei supporti

- Art. 17 Misure di sicurezza
Art. 18 Conservazione delle registrazioni
Art. 19 Centrali di Video controllo e Videosorveglianza - Accesso

Titolo VII – Disciplina sui Settori Specifici

- Art. 20 Luoghi di lavoro
Art. 21 Ospedali e luoghi di cura

Titolo VIII - Diritti degli interessati (art 7 D.Lgs. 196/03)

- Art. 22 Diritti degli interessati.

Titolo IX - Installazioni.

- Art. 23 Nuove installazioni
Art. 24 Elenco degli impianti
Art. 25 Sanzioni
Art. 26 Norma di rinvio

Allegati

Premessa

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (d'ora in avanti: Azienda) nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice) adotta il presente Regolamento in materia di utilizzo d'impianti per la videosorveglianza.

L'evoluzione ed il progresso tecnologico ha modificato la fruibilità, la qualità, la velocità della strumentazione di ripresa e di registrazione delle immagini a fronte di un netto abbassamento dei costi di installazione e di gestione che ha comportato una notevole diffusione e proliferazione degli impianti di videosorveglianza o videocontrollo.

Il Garante della Privacy, consapevole della invasività nella sfera personale di un sistema di videosorveglianza e videocontrollo, ha emanato due Provvedimenti specifici in data 29 aprile 2004 ed 8 aprile 2010.

Il presente Regolamento è predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante in base alle quali le ragioni delle scelte organizzative dell'Azienda devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il Titolare ed il Responsabile del trattamento attraverso sistemi di video sorveglianza e di video controllo (d'ora in avanti Responsabile) e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

Normativa ed atti di Riferimento: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali"; Legge 300 del 1970 " Statuto dei Lavoratori"; Provvedimento del Garante 9 novembre 2005 " Strutture Sanitarie - rispetto della dignità"; Provvedimento del Garante 8 Aprile 2010 - provvedimento in materia di videosorveglianza che sostituisce il Provvedimento del Garante sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004; Art. 23 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Titolo I – Definizioni

Art. 1. Definizioni specifiche

- 1. Videocontrollo:** sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.
- 2. Videosorveglianza:** sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;
- 3. Videocitofoni:** sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare.
- 4. Centrale di Video controllo:** è un sistema che permette la visione, ed eventuale registrazione, di tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.
- 5. Videosorveglianza:** sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

Art. 2. Definizioni ex D.Lgs. n. 196/2003

- 1. Trattamento:** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la

consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

2. Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

3. Dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.

4. Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

5. Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 3, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

6. Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, nell'Azienda il Titolare è il rappresentante legale.

7. Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; a tale proposito il Titolare provvede alla nomina dei dirigenti/funzionari e dei soggetti esterni che trattano dati personali per conto della ASL di Pescara.

8. Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

9. Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

10. Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

11. Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

12. Dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

13. Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

14. Banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

15. Garante: l'autorità di cui all'articolo 153, del decreto legislativo n. 196/2003; istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

16. Comunicazione elettronica: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile.

17. Reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.

18. Rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti.

19. Servizio di comunicazione elettronica: i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera C), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002.

20. Dati relativi all'ubicazione: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

21. Misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 3 1.

22. Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.

23. Sistema Informativo: l'insieme di dispositivi, programmi ed infrastruttura di rete.

24. Autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità.

25. Credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.

26. Parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.

27. Profilo di autorizzazione: l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.

28. Sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

Titolo II – Composizione e Gestione dell'Impianto

Art. 3. Composizione dell'impianto

1. L'impianto di video sorveglianza e video controllo in uso presso l'Azienda è un sistema composto di più telecamere, un'unità di commutazione e smistamento delle immagini e da un'unità di registrazione su disco rigido di un personal computer.

2. La specifica analitica dell'impianto, unitamente alla indicazione della localizzazione delle telecamere e alle modalità di ripresa – in aderenza alle finalità che hanno suggerito l'installazione del sistema di video sorveglianza, specialmente in ordine ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti – sono contenute nell'All. n. 1.

3. Tale documento è conservato presso la U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale/Ufficio del Responsabile interno per il trattamento dei dati attraverso sistema di videosorveglianza.

Art. 4. Modalità di gestione

1. L'impianto di cui all'art. 3 è gestito da una Ditta esterna, in nome e per conto dell'Azienda, la quale ha provveduto a nominarla Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza e/o video controllo. Al Responsabile esterno, in aggiunta alla lettera di nomina è stata consegnata copia del mansionario al quale deve attenersi.
2. I soggetti nominati Incaricati del trattamento saranno designati dal Responsabile esterno con lettera nominativa e l'insieme dei nomi sarà trascritto su un apposito elenco, datato e firmato dal Responsabile, custodito presso l'Ufficio del Responsabile interno per il trattamento dei dati attraverso sistema di videosorveglianza.
3. Il Responsabile esterno, unitamente all'atto di nomina, consegnerà agli Incaricati un apposito mansionario contenente le istruzioni alle quali gli stessi dovranno scrupolosamente attenersi, specificando l'obbligo di riservatezza e l'obbligo di diligente custodia delle immagini. Il Responsabile esterno provvede ad iniziative periodiche di formazione e aggiornamento degli Incaricati, con particolare riferimento ad eventuali modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi
4. Il Responsabile esterno ha l'obbligo di curare la formazione degli Incaricati e di ciò dovrà darne conto alla Azienda, per il tramite del Responsabile interno. A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

Titolo III - Principi e Finalità

Art. 5. Principio di Liceità

1. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy), l'Azienda effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o video controllo solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali:
 - a) il perseguimento di finalità di diagnosi, cura e terapia;
 - b) il controllo sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, e per la sicurezza dei pazienti, visitatori e dipendenti;
 - c) quale misura complementare ai fini della tutela del patrimonio aziendale e del miglioramento della sicurezza all'interno ed all'esterno delle singole strutture.
2. La videosorveglianza e/o il video controllo avverranno nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
3. L'Azienda effettuerà il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o video controllo tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970. " Statuto dei Lavoratori".

Art. 6 Principio di Necessità

1. Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice Privacy).

2. Il sistema a supporto degli impianti di Videosorveglianza e/o Video controllo è conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.

3. L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.

4. Per la installazione di sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari sistemi (es. dati biometrici) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.

5. L'installazione delle videocamere nei luoghi di lavoro avviene previo accordo con le R.S.U. aziendali.

6. Le videocamere installate, non conformi a questo principio di necessità, seppur non funzionanti dovranno essere rimosse a cura del Servizio Tecnico Patrimoniale dietro comunicazione del Responsabile interno del trattamento dei dati attraverso i sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo, sentito il Titolare P.O. Privacy e Trasparenza.

Art. 7 Principio di Proporzionalità

1. L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area.

2. Il Titolare del trattamento valuterà – previa dettagliata relazione a firma del Responsabile competente ed alla luce di quanto indicato nella Procedura Generale contenente le Modalità di gestione della video sorveglianza e del controllo a distanza - in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice Privacy).

3. Gli impianti di Videosorveglianza e/o Video controllo possono essere attivati solo quando altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano state ritenute insufficienti o inattuabili.

4. E' vietata l'installazione di telecamere non funzionanti anche qualora ciò non comporti trattamento di dati personali.

5. Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza registrazione.

Art. 8 Principio di Finalità

1. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).

2. Il Titolare del trattamento dovrà comunicare nell'informativa le finalità perseguite dall'installazione di impianti di Videosorveglianza e/o Video controllo. L'informativa, basata sul modello predisposto dal Garante, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

Titolo IV - Soggetti

Art. 9 Responsabili

1. I Responsabili aziendali del trattamento dei dati già designati dal Titolare supportano il Responsabile interno per il trattamento dei dati personali attraverso un sistema di video sorveglianza ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento e della normativa di settore alla quale il Regolamento si rifà.

2. I Responsabili delle Unità Operative/Uffici/Servizi nell'ambito delle quali insistono impianti di Videosorveglianza e/o Video controllo sono anche Responsabili del relativo trattamento dei dati, nelle sole due seguenti ipotesi: a) quando la conservazione di tali dati avvenga presso server dislocati nei locali di pertinenza di tali Responsabili; b) quando la video sorveglianza/video controllo venga impiegata per il monitoraggio dei pazienti e non sia prevista la registrazione delle immagini.

Art. 10 Responsabile esterno

1. Si rimanda a quanto indicato nell'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'installatore e/o il gestore dell'impianto di video sorveglianza e di video controllo deve consegnare all'Azienda una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia (artt. 33 – 36 e 169, nonché Allegato B) del Codice, in particolare il punto 25).

Art. 11 Incaricati

1. Gli incaricati del trattamento dei dati personali, preposti all'utilizzo, alla gestione ed alla manutenzione dei sistemi di video sorveglianza e/o video controllo ed alle altre eventuali operazioni di trattamento che saranno indicate nel mansionario, vengono nominati dai Responsabili di cui agli artt. 9 e 10, del presente Regolamento.
2. E' fatto divieto agli incaricati di prendere visione delle registrazioni, salvo espressa e motivata autorizzazione espressa dal Responsabile in relazione a: a) esercizio di difesa di un diritto; b) risposta ad una istanza di accesso; c) richiesta di collaborazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Titolo V - Modalità

Art. 12 Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese

1. La risoluzione delle immagini riprese tramite impianti di videosorveglianza e/o Video controllo è regolata in modo da riguardare solo i dati strettamente necessari alle finalità perseguite.
2. Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615- bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree non necessarie.

Art. 13 Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e/o video controllata tramite apposita informativa.
2. L'Azienda adotta il modello di informativa standard previsto dall'Autorità Garante per la Privacy che si allega al presente Regolamento (all. nn. 2 e 3).
3. L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.
4. Il testo completo della Informativa è depositato presso l'Ufficio U.R.P. (all. n. 4) dove è acquisibile, senza oneri ed agevolmente, dalla utenza. Copie del testo completo della Informativa sono pubblicate sul sito aziendale on line e presso gli sportelli per gli utenti (in primis: Uffici Cup).

5. Il Responsabile esterno risponde del rispetto delle prescrizioni sopra riportate, mentre il Responsabile interno vigila sulla corretta applicazione di quanto prescritto nel presente Regolamento a carico della Ditta nominata Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di video sorveglianza.

Art. 14 Videosorveglianza senza registrazione (Videocontrollo)

1. L'installazione dei sistemi di Video controllo è vietata nei casi in cui sia possibile adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi (come la presenza di personale addetto alla vigilanza, ecc.), in considerazione del principio di proporzionalità.
2. La loro presenza, quando necessaria, deve essere segnalata attraverso una informativa agevolmente rilevabile con le caratteristiche previste da questo Regolamento.
3. L'angolo di visuale e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con le modalità previste da questo Regolamento all'art. 12.

Art. 15 Videocitofoni

1. Si applicano all'installazione di Videocitofoni (anche quelli collegati via web o rete locale) tutte le regole previste per il Video controllo.

Art. 16 Videosorveglianza con registrazione delle Immagini

1. Si applicano all'installazione dei sistemi di Videosorveglianza tutte le regole previste per il Video controllo.
2. In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.

Titolo VI - Misure di sicurezza e gestione dei supporti

Art. 17 Misure di sicurezza

1. Il trattamento dei dati personali attraverso l'impiego di un sistema di videosorveglianza è equiparato al trattamento dei dati personali a mezzo di strumenti elettronici.
2. Fatte salve le misure contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nell'Allegato B – Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza, che debbono essere rispettate, le misure minime di sicurezza alle quali i soggetti sono sottoposti sono le seguenti:
 - a. Credenziali di autenticazione distinte per livello di accesso: in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli incaricati devono essere configurati diversi livelli di accesso e trattamento delle immagini. Se tecnicamente possibile, alla luce delle caratteristiche tecniche degli impianti di videosorveglianza, gli incaricati e i responsabili del trattamento devono disporre di credenziali di autenticazione ad hoc.
 - b. Abilitazione in base alla mansione: se i sistemi di videosorveglianza prevedono la registrazione e la conservazione delle immagini, deve essere limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di prendere visione delle immagini stesse.
 - c. Cancellazione automatica: il sistema deve prevedere la cancellazione in automatico delle immagini registrate, rispettando le scadenze contenute nel presente Regolamento;

- d. Cautele nelle attività di manutenzione: l'accesso alle immagini è limitato ai casi ove si renda indispensabile compiere verifiche tecniche;
 - e. Protezione da accessi abusivi: nel caso in cui il sistema di ripresa sia collegato a reti telematiche trova applicazione il disposto di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f. Cifratura delle comunicazioni su reti pubbliche: la trasmissione tramite reti pubbliche, di comunicazioni di immagine riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.
3. Sarà compito del Titolare della Ditta assegnataria del servizio, del Responsabile interno per la videosorveglianza e del Direttore/Dirigente Responsabile della struttura in cui sono installati gli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo, verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste nel presente Regolamento e dalla normativa di settore e comunicare eventuali misure che si renderanno necessarie per evitare il rischio di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
 4. Della adozione di tali misure di sicurezza sarà fatta menzione nel Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi.
 5. Sarà cura del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Formazione, in accordo con il titolare della Posizione Organizzativa "Privacy e Trasparenza", programmare iniziative periodiche di formazione ai Responsabili del trattamento dei dati ed agli incaricati in materia di videosorveglianza.

Art. 18 Conservazione delle registrazioni

1. Stante le finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda, valutato in misura medio-alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura delle strutture aziendali, considerata l'esigenza di uniformare sul territorio aziendale (che copre la intera Provincia di Pescara e con un elevato numero di strutture interessate) la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza, il periodo di conservazione delle registrazioni viene fissato di norma in 72 ore successive.
2. In casi eccezionali, per eventuali esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i sette giorni.
3. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.
4. I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.
5. Il sistema deve prevedere, in modalità automatica, la integrale cancellazione delle informazioni allo scadere del termine indicato al precedente punto 1.
6. E' conservato a cura della Ditta aggiudicataria l'elenco di decodifica.
7. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Art. 19 Centrali di videocontrollo e/o Videosorveglianza - Accesso

1. Le Centrali di Video controllo e/o Videosorveglianza sono posizionate in luoghi non facilmente accessibili e comunque controllati.
2. L'accesso è sempre registrato.
3. I dispositivi di registrazione sono ulteriormente protetti da serratura.
4. I supporti di memorizzazione sono conservati in apposito armadio sotto chiave.

5. Responsabile di tali adempimenti è la Ditta aggiudicataria mentre il Responsabile az.le del trattamento dei dati attraverso i sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo è tenuto ad assicurare il corretto adempimento.

Titolo VII - Disciplina su settori specifici

Art. 20 Luoghi di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 4 Legge n. 300/1970 le informazioni raccolte sono utilizzate per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003.
2. L'attività di videocontrollo e/o videosorveglianza è ammessa solo ed esclusivamente per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela del lavoratore. L'installazione degli impianti dovrà avvenire previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale aziendale. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, la installazione degli impianti dovrà essere previamente autorizzata dalla Direzione Territoriale del Lavoro.
3. La ripresa diretta del lavoratore deve essere evitata per quanto possibile.
4. L'installazione e l'utilizzo degli impianti di video controllo e/o videosorveglianza seguirà quanto previsto dal Titolo VI - Misure di sicurezza e gestione dei supporti e dall'Art. 13 - Informativa del presente Regolamento.
5. Non è consentito installare apparecchiature di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa: (ad es.: bagni, spogliatoi, punti di ristoro, in prossimità dei cartellini marcatempo, ecc.).
6. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art.162, comma 2 ter, del Codice, la sanzione sarà a carico del direttore/dirigente responsabile della struttura ove è stata rilevata l'infrazione o del direttore/dirigente responsabile che ha disposto l'installazione non in coerenza con il Codice.
7. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice Privacy.
8. Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività o prestazioni solo per scopi divulgativi, scientifici, di comunicazione istituzionale o rappresentazione televisiva che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni di pensiero. In tal caso si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice (art. 136) fermi restando i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (art.7, comma 4 lett.a del Codice).

Art. 21 Ospedali e Luoghi di Cura

1. Il controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari Unità Operative (U.U.O.O.) o ambienti (ad esempio U.O.C. di Rianimazione, UTIC, U.O. di isolamento etc), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.
2. Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

3. I Direttori/Dirigenti responsabili devono garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (personale medico, infermieristico, tecnico, etc) e incaricati al trattamento dei dati personali attraverso un sistema di video sorveglianza.
4. Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conviventi, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia permesso agli stessi di recarsi personalmente, ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente previo protocollo operativo, che sarà redatto dal Responsabile della U.O. competente, con il supporto tecnico fornito dal Responsabile aziendale del trattamento dei dati attraverso i sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo e sentito il parere del Referente aziendale Privacy.
5. Le riprese effettuate nell'ambito della psicoterapia sono soggette alla richiesta di consenso da parte del paziente. Nel modulo di consenso deve essere specificamente riportata l'autorizzazione al trattamento dei dati tramite ripresa audiovisiva delle sedute.
6. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo o destinati ai familiari devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.
7. Le riprese effettuate ai fini della formazione possono essere compiute solamente previa autorizzazione del Titolare nonché informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati.
8. Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art.22 comma 8 del Codice). In tale quadro va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.
9. Il mancato rispetto di quanto sopra stabilito comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2 ter del Codice oltre la possibilità di integrazione del reato stabilito dall'art. 167, comma 2 del Codice.

Titolo VIII - Diritti degli Interessati

Art. 22 Diritti degli interessati

1. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare: a) accedere ai dati che lo riguardano; b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento; c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.
2. L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:
 - a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le settantadue ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte dell'Azienda, acquisito il parere del Referente az.le Privacy;
 - b) i dati sono estratti a cura dell' Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
 - c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 10 del Codice Privacy.

Titolo IX – Norme finali e di rinvio

Art. 23 Nuove installazioni

1. La installazione di nuovi impianti, così come l'incremento di nuove telecamere all'interno dei singoli impianti, avverrà previa formale richiesta formulata dalle Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero, dalle Direzioni Mediche di Distretto, dalle Direzioni Mediche delle Strutture residenziali, dalle Direzioni Mediche delle Unità Operative Complesse, dalle Direzioni Amministrative e dalle Direzioni Tecniche, ciascuna per la propria competenza.
2. La richiesta dovrà essere trasmessa, contestualmente, all'U.O.C. Affari Generali e Legali/Ufficio Privacy, all'U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale ed al Dipartimento Gestione e Sviluppo Risorse Umane e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) le finalità perseguite, specificando le motivazioni che rendono proporzionale l'installazione di telecamere, rispetto all'effettivo grado di rischio;
 - b) il numero, la dislocazione e la tipologia delle video-camere;
 - c) se le immagini dovranno essere solo rilevate od anche registrate;
 - d) l'eventuale necessità di conservare le immagini per un periodo superiore alle 72 ore, specificandone le speciali esigenze;
 - e) l'istanza dovrà contenere, inoltre, esplicita richiesta di provvedere all'attivazione delle procedure di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970 e s.m.i.;
3. La richiesta di installazione delle videocamere ed il conseguente trattamento di dati personali e sensibili dovrà pertanto rispondere ai principi di liceità, di necessità e di proporzionalità e dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 4, L. n. 300/1970 e s.m.i. (Statuto dei lavoratori).
4. La U.O.C. Affari Generali e Legali/Ufficio Privacy, di concerto con il Responsabile az.le del trattamento dei dati attraverso i sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo, fornirà indicazioni alla struttura richiedente in merito agli adempimenti necessari per il rispetto delle disposizioni in materia di privacy, con particolare riferimento a quelle riguardanti la installazione di impianti di video sorveglianza. Una volta avvenuta la installazione sarà compito del Referente Privacy provvedere alla registrazione del trattamento in oggetto.
5. Il Dipartimento Gestione e Sviluppo Risorse Umane provvederà a comunicare alle organizzazioni sindacali la richiesta di installazione delle telecamere, anche al fine di attivare la procedura di cui all'art. 4 della L.n. 300/1970 e s.m.i.
6. La U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, attraverso il Responsabile az.le del trattamento dei dati mediante i sistemi di Videosorveglianza e/o Video controllo, solo in seguito al raggiunto accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in difetto di detto accordo, sulla scorta della autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro su istanza dell'Azienda, coordinerà le fasi di installazione del sistema di videosorveglianza richiesto, attraverso il Responsabile interno per la video sorveglianza, che si raccorderà con la Ditta affidataria del servizio che procederà alla relativa attivazione e successiva manutenzione. Sarà compito del Responsabile interno per la video sorveglianza assicurare l'acquisizione e la installazione della cartellonistica conforme alle disposizioni di legge in materia vigenti, oltrech  assicurarsi che le operazioni poste in essere siano conformi alla normativa di settore..

Art. 24 Elenco degli impianti

1. L'Azienda detiene, presso la U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale/Ufficio del Responsabile interno per la video sorveglianza, un apposito elenco inerente gli impianti di video sorveglianza, nel quale sono riportate le strutture presso cui sono posizionate le video camere, il loro numero, se prevedono o meno la registrazione delle immagini e l'eventuale tempo di conservazione delle medesime.
2. Periodicamente ed almeno ogni sei mesi la U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale/Ufficio del Responsabile interno per la video sorveglianza trasmette l'elenco aggiornato degli impianti di video sorveglianza installati presso l'Azienda alla U.O.C. Affari Generali e Legali/Ufficio Privacy.

3. L'elenco è accessibile alle Organizzazioni Sindacali.

4. La U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale/Ufficio del Responsabile interno per la video sorveglianza ha il compito, altresì, della conservazione dell'archivio della documentazione tecnica (afferente gli impianti di video sorveglianza di vecchia e nuova installazione, con indicazione delle modalità di ripresa degli stessi e della loro mappatura) e della documentazione riguardante i contratti di appalto, i protocolli, i verbali di sopralluogo condotti, la rendicontazione fatta dai Responsabili esterni del trattamento per la video sorveglianza e di tutto ciò che attiene alla corretta applicazione della normativa di settore.

Art. 25 Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di video sorveglianza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente che saranno poste a carico del Direttore/Dirigente Responsabile della struttura in cui è stata rilevata l'infrazione.

Art. 26 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolamentano la materia in oggetto.

Allegato 1

Vedi mappe planimetriche in formato PDF con indicazione della posizione delle telecamere

Allegato 2

Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".



Allegato 3

- Per le modalità di utilizzazione del modello, cfr. punti 3.1.3 e 4.6, lett. c), del Provvedimento a carattere generale dell' 8 aprile 2010.
- Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".



INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

AREA VIDEO CONTROLLATA

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Ad integrazione della informativa breve con la presente si informano gli interessati che l'installazione di impianti di videosorveglianza è finalizzata a garantire:

- a) il controllo degli accessi e la vigilanza a tutela della sicurezza dei pazienti, utenti e dei visitatori;
- b) la sicurezza del personale dipendente e dei collaboratori nei luoghi di lavoro, fermo restando il rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e s.m.i. (Statuto dei lavoratori);
- c) la tutela del patrimonio aziendale;
- d) la tutela dell'integrità fisica e della salute degli assistiti all'interno delle Unità Operative e/o delle strutture caratterizzate da esigenze di assistenza specializzata (es. Ser.D., C.S.M., ecc.)

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

In tutte le aree in cui sono installati sistemi di videosorveglianza, gli stessi sono segnalati mediante l'affissione di cartelli, secondo il modello di informativa c.d. "breve" indicato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio ai principi di necessità, liceità, proporzionalità e finalità.

Le immagini, ove registrate, sono cancellate dopo 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Per eventuali esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i sette giorni.

Le immagini sono consultabili solo dal personale autorizzato e dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Chi entra nei locali dell'A.S.L. di Pescara accetta di essere ripreso e può esercitare, tutti i diritti in conformità al Codice in particolare quello di accedere ai dati che lo riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7, d.lgs. n. 196/03) rivolgendosi al Responsabile a tale scopo individuato nel Dirigente Ufficio URP, in Via Paolini, n. 47, a Pescara; tel 085 4253203; e-mail: info.urp@ausl.pe.it

TITOLARE/RESPONSABILI/INCARICATI

Titolare del trattamento è la A.S.L. di Pescara, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in V. R. Paolini, 45 - 65124 Pescara.

Responsabile esterno del trattamento è la Ditta incaricata di svolgere il servizio mentre Responsabile interno è il Dirigente/Funziionario in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, appositamente nominato dal Titolare.

Incaricati del trattamento sono le persone fisiche appositamente nominate e autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Responsabile e/o dal Titolare.

Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2

Spett.le Azienda U.S.L. di Pescara
Via R. Paolini, 47
65100 PESCARA

Oggetto: Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". **Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2.**

Io sottoscritto _____ nato a _____

il _____, residente a _____

C.F. _____,

ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2,

chiedo di essere informato circa (cerchiare i numeri che interessano):

1. l'origine dei dati personali
2. le finalità e le modalità del trattamento
3. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
4. gli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza con l'incarico di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati.

Chiedo inoltre (cerchiare i numeri che interessano):

6. la conferma dell'esistenza o meno nei vostri archivi o sistemi informativi di dati personali che mi riguardano, anche se non ancora registrati;
7. la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
8. la comunicazione della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.

Distinti saluti.

Data _____

_____ firma leggibile

Note

La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. I diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei propri diritti, l'interessato può conferire delega o procura scritta a persone fisiche, enti, organismi o associazioni. L'interessato può altresì farsi assistere da una persona di fiducia.

L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, può essere compiuto con richiesta anche orale e in tale caso essa sarà annotata sinteticamente a cura dell'Incaricato o del Responsabile.

L'identità dell'Interessato è verificata sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 7, comma 4.

Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7, comma 3.

Spett.le Azienda U.S.L. di Pescara
Via R. Paolini, 47
65100 PESCARA

Oggetto: Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7, comma 3.

Io sottoscritto _____ nato a _____

Il _____, residente a _____

C.F. _____,

Premesso

Che il trattamento dei propri dati effettuato dal Titolare / Responsabile del trattamento in indirizzo, risulta essere avvenuto in violazione delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 196(2003, relativamente (cerchiare i numeri che interessano):

1. alle modalità di raccolta e requisiti dei dati personali,
2. alle informazioni rese al momento della raccolta,
3. al consenso espresso dall'interessato,

(specificare eventuali altri motivi)

Ai sensi dell'art. 7, comma 3,

chiede (cerchiare i numeri che interessano):

- a) l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, si oppone:

al trattamento dei propri dati personali effettuato dalla A.S.L. di Pescara, per i seguenti motivi (indicare i "motivi legittimi" in base ai quali ci si oppone al trattamento):

distinti saluti.

data

firma leggibile

 www.ausl.pe.it	
--	--

Prot. n. _____

Pescara li _____

Egr.Dott./Sig. _____

Oggetto: Nomina quale Incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.

Ai sensi della normativa in oggetto indicata e in qualità di Responsabile – pro tempore - per il trattamento dei dati personali La nomino soggetto Incaricato al trattamento dei dati personali relativi al Servizio/Ufficio/Unità Operativa di:

Delle seguenti categorie di dati:

- a) Luogo di installazione: _____
- b) Tipo apparecchiatura: _____
- c) Postazione di controllo della apparecchiatura: _____

con riferimento ai trattamenti di dati personali derivanti dall'utilizzo del sistema di video sorveglianza ubicato presso la struttura sopra richiamata, per finalità di sicurezza, di controllo degli accessi e di tutela del patrimonio aziendale e della salute degli assistiti.

Lei è autorizzata a trattare i dati personali che attengono alle banche dati censite presso la Sua U.O./Servizio/Ufficio.

Ciò premesso, nell'ambito

- delle Sue mansioni lavorative – così come definite dal CCNL, dalle leggi vigenti e da, eventuali, Codici deontologici -;
- del contratto/convenzione,

Le viene conferito l'incarico di compiere le operazioni di trattamento, con l'avvertimento che dovrà operare osservando le direttive del Titolare/Responsabile.

Ai sensi dell'art. 11 ("Modalità del trattamento e requisiti dei dati"), Lei s'impegna a trattare i dati:

- in modo lecito, in conformità alle disposizioni del Codice della privacy, nonché delle disposizioni del Codice Civile e della vigente normativa in materia;
- secondo correttezza, è un principio fondamentale che deve ispirare chiunque tratti i dati personali;
- in modo esatto: vale a dire, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
- in modo pertinente, in relazione all'attività sanitaria / amministrativa, per fini di studio/consulenza/volontariato;
- completi, tenendo conto delle finalità istituzionali della Azienda USL, e non eccedenti tali finalità;
- devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal Titolare e/o Responsabile e/o Amministratore di Sistema, oltre a quelle indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi, di cui può prendere visione presso l'Ufficio Privacy;

- in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:
 - a) divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare/Responsabile;
 - b) l'accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni;
 - c) la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il consenso degli interessati rilasciato in forma scritta o in forma orale;
 - d) in caso di interruzione, anche temporanea del lavoro, verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
 - e) le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate.
- devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- dovrà fornire l'idonea informativa nei casi di raccolta del consenso al trattamento dei dati.

Ai sensi del Titolo V (Sicurezza dei dati e dei sistemi), dell'Allegato B – Misure Minime di Sicurezza, del Decreto in oggetto, e del Documento di Valutazione dei Rischi, Lei s'impegna ad osservare le Misure di sicurezza scrupolosamente, consapevole delle responsabilità, anche penali, che derivano dalla negligente custodia o dall'illecito trattamento dei dati personali.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione, alla diffusione – è vietata la diffusione dei dati sensibili – dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico o cessazione del rapporto di lavoro.

Poiché il Suo incarico ha ad oggetto anche la trattazione di dati sensibili, con la firma per accettazione Lei si vincola espressamente, riguardo a tali dati, all'osservanza del segreto professionale imposto dalle norme di legge e dall'Autorizzazione standard del Garante dei dati personali n. 2/1997, reiterata sino ad oggi, di cui può prendere visione – unitamente a tutta la normativa vigente e agli atti deliberativi licenziati, a tale fine, dall'Azienda USL di Pescara - presso l'Ufficio Privacy.

Ciò significa che Lei non comunicherà ad alcuna persona terza dati di tale natura, salvo che sia stato a ciò espressamente autorizzato dal presente incarico e/o dal Responsabile privacy.

In allegato Le viene trasmessa la seguente documentazione:

- a. Copia dell'art. 4 del D.Lgs. n.196/03 contenente la descrizione dei termini contenuti nel presente documento
- b. Istruzioni circa le modalità di comunicazione dei dati all'interessato
- c. Istruzioni circa la diligente custodia delle penne Usb e dei sistemi hardware portatili.
- d. Istruzioni circa il trattamento dei dati sensibili.
- e. Istruzioni circa il trattamento dei dati sensibili relativi all'identità genetica.
- f. Istruzioni circa l'utilizzo della password
- g. Istruzioni circa l'uso della propria stazione di lavoro
- h. Istruzioni circa le misure di sicurezza informatica e fisica
- i. Istruzioni per la gestione dei dati personali su supporto cartaceo
- j. Istruzioni per le copie di salvataggio dei dati personali
- k. Altre istruzioni per il rispetto dei diritti degli interessati

**IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Dott.**

Data

Firma per accettazione

N.B.

La presente lettera di incarico va firmata in duplice copia e l'originale va consegnata al Responsabile che ne cura la archiviazione; il Mansionario con la lettera di nomina in copia resta a disposizione dell'Incaricato.

Mansionario incaricato al trattamento delle immagini:

Categoria dei dati trattati:

immagini relative a:

- accessi in genere presso _____
- accessi pazienti pronto soccorso _____
- stato di salute dei pazienti ricoverati presso _____
- ambienti di lavoro: _____
- beni e patrimonio _____
- altro _____

Finalità del trattamento:

i dati sono trattati:

- per la sorveglianza degli accessi in genere
- per la sorveglianza degli accessi dei pazienti
- per la sorveglianza dello stato di salute di pazienti ricoverati
- per finalità di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale
- per finalità di sicurezza degli ambienti di lavoro
- altro _____

Trattamenti a cui l'incaricato è autorizzato

- Visione senza registrazione
- Visione durante la registrazione *
- Conservazione delle immagini *
- Visione di immagini già registrate
- Distruzione delle immagini
- Estrazione a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria e/o dell'interessato **

* Il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a 72 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini disposte dalla Autorità Giudiziaria. Per attività particolarmente rischiose è ammesso un tempo più ampio, che non può essere superiore ad una settimana.

** La visione sarà effettuata in caso di necessità dall'autorità giudiziaria, dal Responsabile del trattamento dati e, se necessario, dagli incaricati individuati dal Titolare o dal Responsabile.

Ambito di comunicazione:

I dati possono essere comunicati:

- su richiesta dell'Autorità Giudiziaria
- su richiesta dell'interessato previa verifica e accoglimento dell'istanza.

Allegato B Originale

Il Direttore della U.O.C. e il Titolare della Posizione Organizzativa "Privacy e Trasparenza", con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

IL Titolare P.O.
"Privacy e Trasparenza"
Dott. Giovanni Modesti



Il Direttore U.O.C.
AFFARI GENERALI E LEGALI
dott. ssa Francesca Rancitelli



Il Direttore della U.O. proponente attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del bilancio aziendale

Il Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
dott. ssa Francesca Rancitelli

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole


non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Valterio Fortunato)



IL DIRETTORE GENERALE

dr. Armando Mancini

Armando Mancini

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara in
data **5 APR. 2016** ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

UOC Affari Generali e Legali

° ° °

per conoscenza a:

° ° °

alla Giunta Regionale in data con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data con nota prot.

al Collegio Sindacale in data con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il funzionario incaricato

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Responsabile Affari Generali
(dott. Fabrizio Veri)

Fabrizio Veri